



Stato: marzo 2016

Malattia di Newcastle: provvedimenti in caso di epizoozia

In caso di epizoozia, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 2° grado dell'effettivo infetto. In virtù degli articoli 70, 85 e 123 dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie, per l'azienda posta sotto sequestro valgono le seguenti prescrizioni di polizia epizootica:

- Tutto il pollame domestico e tutti gli altri volatili in cattività devono essere rinchiusi nei rispettivi pollai. Gli animali nonché le loro uova da cova e i loro pulcini non possono lasciare l'azienda posta sotto sequestro.
- La cessione degli animali posti sotto sequestro per la macellazione diretta richiede il permesso del veterinario cantonale.
- Gli animali morti nell'azienda posta sotto sequestro devono essere eliminati sotto la sorveglianza del veterinario ufficiale.
- È vietato introdurre animali di qualsiasi specie nell'azienda posta sotto sequestro.
- L'accesso agli animali posti sotto sequestro è permesso solo agli organi della polizia epizootica e alle persone incaricate della custodia.
- Gli abitanti dell'azienda posta sotto sequestro non possono accedere ad altre stalle o frequentare esposizioni di pollame e di volatili.
- È vietato trasportare uova e carne di pollame nonché spandere letame provenienti dall'azienda sotto sequestro.